



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

## IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

<b>DATO ATTO</b>	<p>Che i sigg.ri S.B. (in proprio e nella qualità di genitore della figlia minore S.B.) e A.B. convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per chiedere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso della propria congiunta G.C., occorso in data 12 ottobre 2019;</p> <p>che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n 1346/2021;</p> <p>che tale rito sommario è stato incoato dalle parti ricorrenti a seguito di precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 12961/2019);</p> <p>che la difesa aziendale è stata curata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che il Giudice con provvedimento di accoglimento totale n. 14303/2024 (Tribunale Ordinario di Palermo- III Sez. Civile) valorizzava dapprima le risultanze di cui alla c.t.u. collegiale resa nel già citato procedimento di istruzione tecnica preventiva ove veniva riconosciuta la sussistenza di un nesso causale tra il ricovero della sig.ra G.C. presso il Policlinico Giaccone e la contrazione della patologia infettiva dalla stessa patita;</p> <p>che il collegio dei Consulenti Tecnici affermava, in tale sede, infatti che, <i>“A tale considerazione si giunge, oltre che per le caratteristiche della tipologia di infezione diagnosticata nella sig.ra C*, anche perché la paziente, nel corso del ricovero avvenuto tra il 16.01 ed il 14.02.2018, è rimasta per quindici giorni in regime di ricovero senza valide giustificazioni, in disaccordo con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre, la profilassi antibiotica è risultata inadeguata e insufficiente rispetto alla procedura chirurgica”</i>.</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che, in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la contrazione dell’infezione medesima ed il decesso della sig.ra G.C, essa veniva dapprima esclusa nel corso dell’istruttoria del citato procedimento di istruzione preventiva dal momento che <i>“L’infezione era stata, infatti, debellata con congruo trattamento chirurgico e farmacologico e, inoltre, dagli atti si desume l’insorgenza di nuove ed ulteriori infezioni, non correlabili alla precedente infezione da K. Oxytoca per cui sono stati riscontrati profili di malpractice medica”</i>;</p> <p>che, in tale sede, i ricorrenti, tuttavia, contestavano tali conclusioni, rilevando, tramite il proprio consulente tecnico, che l’infezione avesse comunque contribuito quale <i>“causa concorrente e prevalente in modo concreto alla compromissione del sistema immunitario nella misura di un range tra il 60% e l’80% provocando di fatto il decesso della C*... ”</i>;</p> <p>che il Giudice, ritenendo che tale rilievo andasse condiviso, disponeva in seno al giudizio di merito apposito richiamo, all’esito del quale i cc.tt.uu. rappresentavano a mezzo di relazione suppletiva che <i>“sebbene l’infezione da Klebsiella Oxytoca contratta in Policlinico e responsabile dello scadimento delle condizioni di salute della sig.ra C*... non sia stata di per sé la causa diretta del decesso della paziente, la necessità, derivante dallo scadimento delle condizioni di salute derivate dalla infezione da Klebsiella Oxytoca, di accedere a diverse strutture ospedaliere per ricoveri finalizzati,</i></p>

	<p><i>prevalentemente, alla riabilitazione della paziente, può aver funto da fattore favorente la contrazione delle nuove infezioni extracraniche, emerse nel corso dei ricoveri citati, cui abbiamo ricondotto la causa del decesso della sig.ra C*, assurgendo pienamente al ruolo di concausa.”</i></p>
<b>DATO ATTO</b>	<p>Che, all’esito di tale relazione suppletiva, il giudice riteneva che la contrazione dell’infezione in ambito nosocomiale, lungi dal costituire una evenienza “<i>straordinaria e/o eccezionale rientra nel novero degli accadimenti che ben possono secondo l’id quod plerumque accidit, caratterizzare un ricovero ospedaliero, il che (come si diceva) impedisce di attribuire all’evento di cui si discute (ovvero alla nuova infezione che ha condotto la sig.ra C* al decesso) la natura di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”, idonea come tale ad interrompere il nesso di causa, ai sensi dell’art. 41 cpv c.p”</i>”;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che, tanto premesso, il giudice con ordinanza n.14303/2024 ha condannato quest’Azienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 377.444,17 ciascuno oltre interessi dalla decisione al soddisfo;</li> <li>2) al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, liquidati relativamente al procedimento per A.T.P. in complessivi € 5.916,00, oltre iva, c.p.a. e imborso spese generali, come per legge e, relativamente al giudizio di merito, in complessivi € 29.194,10, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge;</li> </ol> <p>che con il medesimo provvedimento le spese di c.t.u sono state definitivamente poste a carico dell’Azienda.</p>
<b>DATO ATTO</b>	<p>Che, in data 17 ottobre 2024 (prot. n. 57965/2024), l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo notificava all’Azienda il prefato provvedimento, comunicando contestualmente la ricezione in notifica dello stesso ad opera di controparte al fine del decorso dei termini brevi di impugnazione;</p> <p>Che l’Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso richiedeva parere all’Avvocatura in ordine all’opportunità di eventuale impugnazione (prot. n. 59465/2024);</p> <p>che l’Avvocatura Distrettuale in data 29 ottobre 2024 (prot.n. 60324/2024), comunicava che “<i>la decisione del Tribunale presenta delle criticità in punto di diritto</i>” con particolare riferimento la causa ultima del decesso, verosimilmente da attribuire “<i>a infezione contratta presso il P.O. Buccheri La Ferla di Palermo e che sono documentati (ma in maniera non completa) transiti presso il P.O. di Cefalù e, nuovamente, presso il Policlinico di Palermo (per i quali non si può escludere una compartecipazione nel decesso, sotto forma di strutture dove sono state contratte nuove ed ulteriori infezioni), non tutta la responsabilità del decesso può essere attribuita al Policlinico di Palermo</i>”;</p> <p>Che, tuttavia, l’Avvocatura Distrettuale restava “<i>in attesa di conoscere ogni utile elemento che, sul piano medico, possa incidere sulla stesura dell’eventuale gravame</i>”;</p> <p>Che il C.A.V.S., all’esito della seduta del 31 ottobre 2024, riteneva la necessità di proseguire in grado di appello, anche alla luce delle contestazioni medico-legali già rese dai cc.tt.pp. in data 4 marzo 2024 e precedentemente condivise con l’Avvocatura Distrettuale di Stato, allorquando il giudice aveva proposto, in seno al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. una composizione conciliativa della controversia, non accettata da questo nosocomio;</p> <p>che, di tale intendimento veniva notiziata l’Avvocatura Distrettuale (nota prot. n. 62158/2024), la quale a sua volta comunicava in data 12 novembre 2024 di</p>

	avere interposto appello avverso la sfavorevole ordinanza, con istanza cautelare invitando pertanto “ <i>a non procedere al pagamento in favore dei Sig.ri B*nelle more della definizione dell’istanza inibitoria</i> ”;
<b>PRESO ATTO</b>	Che, in data 10 marzo 2025, l’Avvocatura Distrettuale (prot. n. 18136/2025) comunicava che la predetta istanza era stata esitata con provvedimento della Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civile, ove veniva statuita “ <i>la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti della Azienda Ospedaliera appellante limitatamente alla misura eccedente il 10% degli importi rispettivamente riconosciuti agli appellati.</i> ”; che, tale ordinanza veniva comunicata ai fini esecutivi dal legale di controparte, l’avv. Marino (prot. n. 18585/2025) unitamente a decreto di correzione di errore materiale relativo al pagamento delle spese di lite, erroneamente disposto in favore dei ricorrenti in luogo dell’Erario;
<b>DATO ATTO</b>	Che, pertanto, posta l’esecutorietà della prefata ordinanza della Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ., andranno corrisposti: - € 38.344,19 pari al 10% del totale di € 383.441,92 (totale comprensivo di interessi dalla data dell’ordinanza al 14 luglio 2025) in favore del sig. S.B; - € 38.344,19 pari al 10% del totale di € 383.441,92 (totale comprensivo di interessi dalla data dell’ordinanza al 14 luglio 2025) in favore della sig.ra. A.B; - € 38.344,19 pari al 10% del totale di € 383.441,92 (totale comprensivo di interessi dalla data dell’ordinanza al 14 luglio 2025) in favore della sig.ra S.B (nelle more divenuta maggiorenne);
<b>RAVVISATA</b>	la necessità di dotare il presente atto della clausola d’immediata esecuzione al fine da evitare l’avvio di azioni esecutive;
<b>RIVELATO</b>	che risulta opportuno rimettere copia della consulenza tecnica d’ufficio resa nel procedimento innanzi al Tribunale di Palermo portante il numero di R.G. n. 12961/2019 alla Direzione Sanitaria di Presidio ed all’U.O. di Medicina Legale e relativa relazione suppletiva resa nel procedimento R.G. n. 1346/2021 affinché, di concerto, pongano in essere le verifiche <i>de quibus</i> e relazionino in merito, per poi curare le eventuali attività legate all’obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti;
<b>DATO ATTO</b>	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

#### **PROPONE DI**

<b>PRENDERE ATTO</b>	dell’ordinanza n. 14303/2024 (r.g. N. 1346/2021), nella misura statuita dalla Corte di Appello, II sez. civ, con provvedimento del 18 marzo 2025 (R.G. n. 1908/2024);
<b>LIQUIDARE E PAGARE</b>	gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno, iure proprio ed iure hereditatis;
<b>AUTORIZZARE</b>	pertanto, l’Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: - €38.344,19 in favore del sig. S.B;

	-€ 38.344,19 in favore della sig.ra A.B; - €38.344,19 in favore della sig.ra S.B.
<b>IMPUTARE</b>	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € <b>115.032,57</b> sul conto 5.09.03.02.0101(spese legali per contenziosi) anno 2025.
<b>COMUNICARE</b>	copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria di Presidio, affinché di concerto con l'U.O. di Medicina Legale, acquisite la relazione tecnica d'ufficio resa nel procedimento di istruzione tecnica preventiva pongano in essere le verifiche <i>de quibus</i> per poi curare le attività legate all'obbligo di denuncia.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.